

ADEMPIMENTI

Veicoli aziendali in comodato fuori dall'obbligo di comunicazione

di Luca Caramaschi

Clamoroso (e positivo)

dietrofront del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all'
obbligo di comunicare all'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati dell'
utilizzatore di veicoli aziendali concessi, in via
temporanea e per un periodo superiore a trenta giorni, in
comodato d'uso a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.

L'obbligo, che diventerà

operativo per tutta una serie di situazioni dal prossimo
3 novembre in virtù della definizione delle procedure telematiche, e già commentato dalla
[circolare ministeriale n.15513](#) del 10 luglio scorso, aveva gettato letteralmente nello
scompiglio le aziende che concedono il proprio parco
autovetture in
uso a soci, dipendenti,
collaboratori e amministratori e che a pochi giorni dalla possibile applicazione di pesanti
sanzioni (sia di natura pecuniaria che di tipo amministrativo) non avevano ancora le idee
chiare su quali fossero i casi rientranti nel nuovo obbligo.

Nel mondo aziendale si riscontrano, infatti, un insieme variegato di
situazioni che prevedono un utilizzo delle autovetture detenute a vario titolo dall'impresa
(siano esse di proprietà o acquisite in forza di
contratto di
leasing o
noleggio, o in casi più rari acquistate mediante contratto di vendita con riserva di proprietà).
Vediamone alcune tra le più ricorrenti:

- impresa commerciale o di servizi che acquisisce la disponibilità di autovetture a vario titolo (le cosiddette **"flotte aziendali"**) e che le assegna in uso **promiscuo** ai propri **dipendenti** o collaboratori sia per recarsi presso la clientela ma anche per esigenze proprie del dipendente o collaboratore;
- autovetture acquisite dall'azienda per essere **assegnate** in uso ai componenti del consiglio di amministrazione sia per **esigenze** aziendali che personali;
- **autovetture** "aziendali" acquisite dall'azienda, spesso recanti sulla carrozzeria i segni distintivi della stessa, e che vengono messe a **disposizione** dei dipendenti o collaboratori per l'esclusivo espletamento delle mansioni **aziendali** (è il tipico caso

delle aziende che cedono beni in relazione ai quali offrono anche il servizio di assistenza alla clientela).

Accanto a queste fattispecie per così dire "ordinarie", ve ne sono altre che potremmo definire "anomale" e che prevedono, ad esempio, nelle realtà a ristretta base societaria un **utilizzo** del veicolo aziendale da parte del **socio** e/o dei suoi **familiari** per proprie esigenze personali (frutto di una sorta di identificazione tra beni personali e beni aziendali).

Sono queste le situazioni in relazione alle quali le aziende (e i loro consulenti) si sono chiesti se vi fosse o meno l'**obbligo** di comunicazione, anche alla luce delle incomplete indicazioni pervenute dalla richiamata circolare n.15513 del 10 luglio u.s. e che di seguito si sintetizzano:

- nell'affermare la **decorrenza** dell'obbligo di comunicazione in relazione agli atti di comodato posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 non era stato chiarito con quali modalità dare "prova" dell'avvenuta sottoscrizione del **comodato** atteso che per tale forma giuridica l'ordinamento codicistico non ne prevede la **forma** scritta obbligatoria;
- viene precisato che sono esentati dall'obbligo i componenti del **nucleo familiare** dell'utilizzatore, purché **conviventi**, ma quando poi si precisa che i veicoli possono essere concessi in comodato anche a persone giuridiche e che viene escluso il **sub-comodato** (cioè la possibilità di concedere l'uso ad altro soggetto) la confusione aumenta in quanto non si comprende in questi casi quale sia il soggetto titolato alla conduzione del **veicolo** (posto che è proprio questo l'obbiettivo della norma, cioè identificare l'utilizzatore)
- nello specifico paragrafo dedicato ai comodati **aziendali** (par. E.1.1) viene poi precisato dalla citata circolare che rientrano nell'obbligo i veicoli in disponibilità di aziende e da queste concesse in **comodato** d'uso "gratuito" ai propri "dipendenti", legittimando quindi il **dubbio** sia sulla sussistenza dell'obbligo anche per soci collaboratori, **amministratori** sia sulla nozione di gratuità utilizzata dal documento di prassi che non pareva ricoprendere tutte quelle ipotesi nelle quali, a fronte dell'utilizzo del veicolo anche per finalità personali, viene attribuito un compenso in natura (**fringe benefit**) nel cedolino paga del dipendente o del collaboratore oppure viene richiesto un **corrispettivo** all'utilizzatore per l'utilizzo privato del veicolo (talvolta convivono entrambe le fattispecie).

A fugare tutti (o quasi) questi dubbi è intervenuta in extremis la [circolare n.23743 del 27 ottobre](#) scorso con la quale il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ritorna sul tema della **intestazione temporanea** dei veicoli per integrare e meglio precisare i concetti espressi con la precedente circolare del luglio 2014.

Come vedremo, le **interpretazioni** fornite con il recente documento di prassi in tema di **comodati** di veicoli aziendali arrivano puntualmente ad escludere dall'**obbligo** di comunicazione tutti i casi in precedenza evidenziati ma non precisano, al contrario, in quali casi tale onere scatterebbe. Andando per esclusione, infatti, si arriverebbe a sostenere che destinatari dell'obbligo resterebbero quei **veicoli** posseduti a vario titolo dalle aziende e che vengono concessi a soci, amministratori, dipendenti e collaboratori per **finalità esclusivamente personali**. Ma su questo punto si rende opportuna una riflessione: per quale ragione un'impresa dovrebbe acquisire un **autovettura** per poi privarsene del tutto, oltretutto senza richiedere alcun corrispettivo per il suo utilizzo? E' questo, soprattutto nel caso del **socio**, un evidente caso di "**abuso**" nell'utilizzo del veicolo in relazione al quale, peraltro, è stato **introdotto** nel recente passato (vedi decreto legge n.138/11) uno specifico obbligo di **comunicazione telematica** a carico, alternativamente, dell'azienda concedente oppure del soggetto utilizzatore. Non pare invece debba essere questo l'**obiettivo** di una norma, contenuta nel **codice della strada** (l'articolo 94-bis), la cui **finalità** dichiarata non ha natura fiscale ma è quella di rendere palese l'effettivo **utilizzatore** del veicolo ai soli fini della corretta applicazione del codice di circolazione stradale.

Vediamo quindi di **riepilogare** per punti le precisazioni fornite dalla recente circolare e che vanno di fatto ad escludere dall'obbligo la quasi totalità dei casi di utilizzo dei **veicoli aziendali**, facendo tirare un sospiro di sollievo alle aziende che già si vedevano a dover ridefinire ed implementare (con un sicuro aggravio di costi) le **procedure interne** di assegnazione dei veicoli al fine di poter assolvere correttamente all'obbligo di comunicazione. Viene dunque precisato che:

- l'annotazione temporanea presuppone l'uso **esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore (non è quindi possibile l'intestazione contemporanea a due o più utilizzatori)
- il comodato è per sua natura **a titolo gratuito** e pertanto va esclusa la sussistenza di un comodato tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisca, in tutto o in parte, un corrispettivo
- viene esplicitamente escluso l'**utilizzo** di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **fringe benefit**
- **al di fuori** dei casi di fringe benefit viene comunque **escluso** l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali impiegati sia per attività lavorative che per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero

- vengono **esclusi** i casi nei quali i dipendenti (intesi nel senso ampio che vedremo) si **alternano** nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale

Per quanti comunque dovranno

assolvere all'obbligo di comunicazione la circolare fornisce utili indicazioni precisando che:

- le indicazioni operative evidenziate nella circolare si ritengono **applicabili** non solo ai dipendenti ma **anche** ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda
- nei casi in cui l'obbligo ricorre, il periodo dei trenta giorni deve computarsi in **giorni naturali e consecutivi** (confermando quindi il pensiero che utilizzi non continuativi sarebbero stati difficilmente **dimostrabili** in sede di verifica)
- gli obblighi di comunicazione debbono essere **adempiuti** entro trenta giorni che, nel caso di contratto di comodato, **decorrono** dalla data di **stipula** del contratto; sotto questo profilo la circolare, dopo aver correttamente affermato che il contratto di **comodato** può essere stipulato anche per accordo orale non imponendo l'art.1803 c,c, alcun vincolo di forma, ne richiama di fatto la **forma scritta** nell'esigenza imprescindibile di "*rendere certi i rapporti tra aente causa e dante causa*".

Chiudiamo, infine, con una "

oscura" precisazione fornita dalla circolare in relazione ai veicoli intestati alla

persona fisica che svolge attività imprenditoriale in

forma individuale. Viene infatti chiarito che le istruzioni operative evidenziate si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i

beni strumentali dell'impresa (soccorre in questo caso la previsione contenuta nell'art.65 del TUIR) e, quindi:

- se il veicolo costituisce bene **strumentale** dell'impresa, il relativo comodato dà luogo alla necessità di aggiornamento dei dati d'Archivio e non anche della carta di circolazione
- se il veicolo costituisce un bene **personale** dell'imprenditore il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione.

Resta però da

chiare quali siano le effettive fattispecie

rientranti nell'obbligo di comunicazione atteso che, come precisato dalla circolare n.15513 del 10 luglio 2014 (da ritenersi valida sul punto),

non vanno annotati gli

utilizzi dei

familiari conviventi e che, in ogni caso, ogni forma di utilizzo "

promiscuo" del veicolo non forma oggetto di comunicazione.

Ben poche, quindi (e non sarebbe affatto male che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le **definisce** in modo chiaro e **inequivocabile**) saranno le casistiche che in presenza di **comodati** di veicoli aziendali determineranno l'**obbligo** di comunicazione.

Citando un vecchio film di ispirazione shakespiriana (ahimè sono già trascorsi più di vent'anni) si può certamente dire “Molto **rumore** per nulla”.